

---

# Legislazione plurilingue in Svizzera: tesi e raccomandazioni

*Jérôme Baumann / Arno Berther / Marco Borghi / Pia Janczak /  
Andreas Lötscher / Gianpiero Raveglia / Federica De Rossa  
Gisimundo / Jan Scheffler / Rainer J. Schweizer*

*Traduzione della versione originale tedesca: Tania Giudicetti Lovaldi\**

## Indice dei contenuti

I. Premessa	425
II. Legislazione plurilingue in generale	426
III. Basi della legislazione plurilingue in Svizzera	427
IV. Legislazione plurilingue a livello federale	428
1. Procedura nell'amministrazione	428
2. Procedura nell'Assemblea federale	429
3. Lingue minoritarie italiano e romancio a livello federale	430
V. Qualità della traduzione	432
VI. Legislazione plurilingue nel Canton Grigioni	433
1. Rumantsch Grischun come lingua giuridica in statu nascendi	433
2. Caratteristiche della versione romancia della legge sulla formazione professionale grigionese (LFPFC)	434
3. Uso del linguaggio giuridico romancio	434
4. Situazione dell'italiano	435
VII. Comprensibilità dei testi giuridici	437
VIII. Desiderata in merito a un continuo scambio pratico e scientifico	439

## I. Premessa

Riuscire a condensare nelle considerazioni finali i diversi e variegati contributi di questo volume, con le loro nozioni sia disciplinari sia interdisciplinari, non è un compito semplice. In questa sede non si vuole dare una panoramica sistematica dei singoli articoli, della loro concezione metodica e dei relativi e dettagliati risultati. Si sono piuttosto voluti presentare, attraverso un approccio pragmatico suddiviso in tesi e in tematiche, i risultati più rilevanti, abbi-

---

\* La versione originale di parti della sezione IV.3 e della sezione VI.4 sono già state redatte in italiano.

nandoli ai relativi postulati e alle rispettive raccomandazioni. Si tratta quindi di una sintesi orientata verso la pratica, che sta particolarmente a cuore alle autrici e agli autori di questo volume.

Come si è potuto evincere dai diversi articoli, la collaborazione interdisciplinare tra linguiste e linguisti, giuriste e giuristi non deve aprire solo interessanti prospettive scientifiche verso l'una e l'altra disciplina, ma può anche essere efficace a livello pratico. La legislazione multilingue (o più in generale: il plurilinguismo del diritto) è un pilastro centrale dell'ordinamento giuridico e sociale svizzero, e il dibattito sulla sua conformazione e sulla sua organizzazione è un tema molto importante sia a livello giuridico che politico. Gli spunti di discussione contenuti in questo volume e le ulteriori nozioni che stanno alla base del progetto di ricerca vogliono contribuire ad arricchire questo dibattito.

## II. Legislazione plurilingue in generale

- Nel plurilinguismo è presente, oltre che un arricchimento culturale e sociale, un *grande potenziale* per il processo legislativo e per l'applicazione del diritto. Un diritto plurilingue contribuisce a chiarire la concezione e la formulazione di testi giuridici. Si ha, già allo stadio di progetto, un confronto intensivo con il testo. Ciò favorisce notevolmente la chiarezza e la comprensibilità, anche perché scritti non chiari possono essere tradotti solo con difficoltà. Riscontri da parte di coredattori di altre lingue permettono molto spesso di chiarire in modo utile il testo originale. La varietà delle versioni linguistiche risultanti amplia l'accesso al senso e alla portata delle norme giuridiche e può contribuire a facilitare la loro interpretazione.
- Questi positivi fenomeni concomitanti, che risultano da un diritto multilingue, non si manifestano in modo del tutto automatico. Al contrario, bisogna affrontare una serie di difficoltà che potrebbe contrastare, se non addirittura precludere, gli effetti positivi di una legislazione plurilingue. Può quindi sempre sorgere il *pericolo di imbattersi in mancanza di chiarezza, in vaghezze e in divergenze tra i testi*, dato che le differenti versioni linguistiche di un testo di legge portano a divergenze di significato, a contraddizioni. Queste derivano specialmente da differenze linguistiche (ad esempio lessicali o sintattiche) tra gli idiomi in questione, ma anche da molte divergenze legate alla cultura e alla tradizione giuridica di queste lingue. Non si possono inoltre creare delle false aspettative attorno al concetto di plurilinguismo, dato che una parità delle lingue, pur sostenuta politicamente e giuridicamente, nella pratica è messa in atto solo parzialmente.

- Un ulteriore problema della legislazione multilingue, in confronto con quella monolingue, consiste in un importante ulteriore *dispendio* di personale, di mezzi finanziari e di tempo. Inoltre, anche nel caso di un ordinamento giuridico redatto in diverse lingue, bisogna sapere economizzare le risorse pubbliche. Se però queste ultime vengono impiegate in modo troppo limitato, non può essere garantito in modo soddisfacente l'aspettativa giuridica all'unità di un ordinamento giuridico plurilingue; ne risentirebbero la trasparenza, la sicurezza giuridica e la legalità costituzionale.
- Il grande potenziale di una legislazione plurilingue per il processo legislativo e per l'applicazione del diritto può essere sfruttato solo se le sfide e i problemi ad essa legati vengono affrontati e risolti in modo soddisfacente.

### III. Basi della legislazione plurilingue in Svizzera

- Il *plurilinguismo della legislazione è giuridicamente sancito a livello federale in modo solido e chiaro*. La base giuridica costituzionale è fissata nell'art. 70 Cost. relativo alla regolamentazione delle lingue ufficiali. A livello legislativo sono determinanti in particolar modo la LParl, la LOGA, la LPubl e la LLing. Il *principio dell'uguaglianza e dell'equivalenza* delle tre lingue ufficiali e legislative tedesco, francese e italiano è il nodo centrale di queste regolamentazioni; il romancio si aggiunge come *lingua semiufficiale*, nella quale vengono pubblicati in ogni caso tutti gli atti normativi di particolare importanza.
- Il plurilinguismo della legislazione, stabilito giuridicamente (a livello costituzionale), obbliga la Confederazione a prevedere *procedure e istituzioni*, con le quali possa essere creato un diritto equivalente nelle diverse lingue. La Confederazione ha fundamentalmente adempito a questi obblighi, tuttavia alcune aspettative derivanti dalla Costituzione, ad esempio in merito alla posizione paritaria dell'italiano, non sono sempre realizzate. In diversi punti del processo legislativo plurilingue a livello federale – come verrà sottolineato più avanti nelle tesi e nelle raccomandazioni – c'è quindi un potenziale di ottimizzazione, soprattutto in relazione alla conformazione della procedura.
- Anche a livello dei *quattro cantoni multilingue* Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese, il plurilinguismo legislativo è ancorato solidamente nel loro ordinamento giuridico. Tutte le relative costituzioni cantonali contengono disposizioni in merito sia alle lingue nazionali del cantone, sia a quelle ufficiali cantonali. Altre norme a livello di legge e di ordinanza regolano la conformazione del processo legislativo plurilingue e la pubblicazione

delle leggi nelle relative lingue ufficiali. Quale *unico cantone con tre lingue* (tedesco, romancio, italiano) il Canton Grigioni rappresenta un caso particolare. Ciò porta – tenendo conto che il romancio e l'italiano, tra le tre ufficiali e legislative dei Grigioni, sono due lingue minoritarie con un numero limitato di parlanti – a dover affrontare delle *sfide particolari* nel processo legislativo plurilingue di questo cantone.

## IV. Legislazione plurilingue a livello federale

### 1. Procedura nell'amministrazione

- In generale, nella fase di allestimento di una proposta del Consiglio federale, la garanzia della qualità linguistica è collocata a un livello elevato e viene realizzata attraverso uno scambio attivo tra i redattori delle varie versioni linguistiche. Determinante per il lavoro plurilingue è la *Commissione interna di redazione dell'amministrazione* (CIR), che opera a livello interdisciplinare e che entra in causa ad ogni consultazione degli uffici. Nei progetti di legge si applica sostanzialmente il sistema di *coredazione* (in ogni caso tedesco-francese). Nella procedura di allestimento delle ordinanze questo metodo di lavoro viene invece utilizzato solo in casi eccezionali.
- Il lavoro della CIR risulta estremamente prezioso nel processo di creazione dei testi plurilingue. È tuttavia difficile che ci sia una diretta collaborazione della CIR nella fase del progetto della commissione di esperti. Questo può avere più tardi degli influssi negativi, poiché competenze e fasi di lavoro vengono mescolate e la libertà per la CIR di prendere posizione nelle fasi ulteriori della procedura non è più completamente garantita.
- Il fatto che *il tedesco spesso assume una posizione troppo dominante* rappresenta un problema, in particolar modo, come nel caso della genesi della LFP, quando la commissione di esperti incaricata ha lavorato con una sola lingua. Allo stesso modo viene danneggiata la qualità di un diritto plurilingue quando nei servizi preposti degli uffici federali mancano la competenza e la sensibilità richieste sulle questioni legate al plurilinguismo.
- **Raccomandazione ①**: nei progetti legislativi bisogna assolutamente fare delle riflessioni comuni, già nella prima fase di elaborazione (a livello di commissione di esperti), almeno nel campo della terminologia del plurilinguismo e sviluppare un lessico che si possa adottare in modo ragionevole in tutte le lingue ufficiali. Già nella preparazione della prima stesura si deve perciò tenere conto almeno della *traducibilità dei concet-*

*ti utilizzati.* Oltre a ciò devono essere presi maggiormente in considerazione, nelle successive fasi di lavoro, i *riscontri da parte delle traduttrici e dei traduttori* e deve essere potenziata la disponibilità degli esperti o dei funzionari specializzati a modificare il testo originale.

## 2. Procedura nell'Assemblea federale

- La *procedura dell'Assemblea federale* in merito alla creazione di un diritto plurilingue uniforme *non è ottimale*. Le sottocommissioni della Commissione parlamentare di redazione (CdR) lavorano in modo separato. Soprattutto le ultime modifiche dei testi sono spesso tradotte in un periodo molto limitato, e manca perciò il tempo per una consultazione tra le tre sottocommissioni incaricate di controllare il testo delle rispettive lingue nazionali. Inoltre le parlamentari e i parlamentari non hanno a disposizione un accompagnamento linguistico costante e una consulenza linguistica sistematica. Ciò pesa in modo ancora più determinante quando, non di rado, nella procedura parlamentare – come nel caso della LFPr – vengono apportate estese modifiche al progetto di legge, che sono frutto spesso di compromessi politici (e non di semplici considerazioni di merito e/o redazionali). La garanzia di qualità assicurata dalla CIR viene così silurata più avanti nella procedura parlamentare: nel progetto del Consiglio federale i testi hanno spesso una qualità linguistica e una concordanza tra le tre versioni linguistiche più consistente rispetto alla versione definitiva.
- Il lavoro della CdR, e così la possibilità di influire a livello di lingua e di redazione, concerne in primo luogo le leggi e le ordinanze dell'Assemblea federale. Il Parlamento non è comunque coinvolto nella stesura delle ordinanze del Consiglio federale o di organi amministrativi subordinati; nel caso dei trattati internazionali i decreti di approvazione vengono spesso redatti dal Parlamento e modificati anche nelle sottocommissioni della CdR, mentre il Parlamento non può apportare modifiche ai trattati internazionali e alle rispettive versioni linguistiche.
- **Raccomandazione 2:** durante le deliberazioni in sede di Parlamento bisognerebbe assicurare *alle e ai parlamentari* un maggiore *supporto dal punto di vista linguistico*. Almeno i membri della CIR (ed eventualmente anche altri esperti di lingue dell'amministrazione coinvolti nel disegno di legge, per esempio traduttrici e traduttori provenienti dall'ufficio federale competente) dovrebbero quindi sempre partecipare alle riunioni sia delle commissioni responsabili dell'esame di merito, sia delle sottocommissioni della CdR. È inoltre necessario, d'ora in avanti, coordinare meglio (e in modo meno sequenziale) il lavoro delle singole sottocommissioni della CdR, così da trovare insieme delle soluzioni, che possano

andare bene per tutte le lingue. Appare soprattutto utile un *giro finale nelle tre lingue dell'intera CdR* con la collaborazione sia dei relatori delle due Camere, sia degli specialisti dell'amministrazione e dei Servizi linguistici.

- **Raccomandazione ③**: le ultime modifiche ai testi di legge (con le relative traduzioni e i relativi appianamenti) e la votazione finale non dovrebbero, se possibile, avvenire nello stesso giorno. In particolar modo se vi sono delle divergenze linguistiche non risolte, la votazione finale deve essere rimandata. L'«ultimo minuto» – ovvero la pressione temporale alla fine di una procedura legislativa – che fa seguito a compromessi che permettono di concludere la procedura, non deve portare discapito alla creazione di una versione più pulita e linguisticamente più coerente nelle diverse lingue ufficiali.

### 3. Lingue minoritarie italiano e romancio a livello federale

- *A livello federale le versioni linguistiche italiane vengono create preventivamente in modo indipendente dagli altri processi di redazione.* La versione italiana della LFPr è stata redatta interamente dalla Sezione italiana del Servizio linguistico centrale della Cancelleria federale, che garantisce un alto standard di qualità. Tuttavia, sul piano linguistico, accade che nella fase prodromica di elaborazione e in quella di traduzione finale l'assenza di personale italofono in seno all'amministrazione federale comporta un'accresciuta difficoltà di adeguare il testo alle sottigliezze proprie della lingua italiana (e non solo agli aspetti tecnico-giuridici della norma). La ricerca ha in particolare permesso di evidenziare numerosi esempi nei quali la traduzione è stata palesemente frutto di un'accurata ricerca del termine più adeguato, non limitandosi ad una mera traduzione letterale dal tedesco; in diversi casi, si è riscontrata un'importante opera di affinamento dello stile nel testo di legge rispetto al progetto iniziale. La versione italiana si attiene fedelmente a quella tedesca (mentre quella francese sovente se ne discosta) e, addirittura, è talvolta migliore, dal profilo della comprensibilità e della semplicità del testo, rispetto a quella originale, segnatamente laddove questa ricorre a lunghe parole composte, inconsuete, la cui comprensione risulta difficile persino al giurista germanofono.
- Su questa versione legalmente equivalente manca però un vero e proprio controllo «democratico» da parte del Consiglio e dell'Assemblea federali. Specialmente durante la fase parlamentare la versione italiana è controllata in modo molto insufficiente e durante le deliberazioni parlamentari essa è per giunta disponibile solo parzialmente. Nel contesto della separazione dei poteri e della competenza decisionale finale del

Parlamento per il testo di legge ciò è costituzionalmente problematico. Di conseguenza, per quanto concerne la versione italiana, non vi è un «cambio di mano» tra l'esecutivo e il legislativo, perché la sottocommissione italiana della CdR non ha a disposizione un proprio segretariato e deve quindi ricorrere alla Sezione italiana del Servizio centrale della Cancelleria federale.

- Tale circostanza è suscettibile di generare sostanziali differenze linguistiche (anche con grande rilevanza giuridica), lasciando sussistere frasi o espressioni, suscettibili di porre la complessa questione della portata giuridica o addirittura dell'esistenza stessa di un diritto che è stato promulgato solo in una lingua. Ad esempio, la ricerca ha messo in evidenza un caso eclatante costituito dall'art. 51 cpv. 1 LFPr che, solo nella versione italiana, prevede la nozione di «offerta di base gratuita».
- Capita inoltre che la volontà politica del legislatore federale di marcare simbolicamente un nuovo orientamento legislativo, anche facendo uso a tal fine di un accorgimento linguistico, prevarichi la concezione peculiare radicata sul piano storico e filologico nella prassi e nel linguaggio tradizionalmente in uso nella Svizzera italiana. Ad esempio, l'importante riforma del diritto di tutela<sup>1</sup> federale ha deliberatamente voluto sopprimere i termini «Vormund» e «Vormundschaft» per il loro carattere obsoleto,<sup>2</sup> siccome nella tradizione germanica sono vissuti come autoritari, paternalistici e invalidanti e stigmatizzanti per il tutelato, mentre il corrispondente termine italiano «tutela», sicuramente preferibile, ha una ampia valenza filologica e storica, ed è sinonimo di protezione di elevati valori etici e sociali.
- Come *lingua di lavoro* nelle deliberazioni parlamentari *l'italiano è poco rappresentato* sia a livello orale che scritto, ad eccezione di rari casi in cui una parlamentare o un parlamentare esprime un parere o inoltra una proposta in italiano.
- Il *romancio*, a livello federale, è stato trascurato per molto tempo. Molte leggi federali importanti non erano e non sono ancora state tradotte in lingua romancia, malgrado ci sia l'obbligo giuridico di pubblicare in romancio testi legislativi di particolare importanza. Ciò mette in dubbio l'effettiva protezione dei diritti fondamentali e dell'uomo (Art. 29 a segg. Cost.; Art. 5, 6 e 13 CEDU), dato che una persona di lingua madre roman-

<sup>1</sup> Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), modifica del 19 dicembre 2008, FF 2009 141.

<sup>2</sup> In occasione della revisione totale del diritto tutorio (la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013), questi termini sono stati eliminati nella parte sulla protezione degli adulti (art. 360 segg. CC), mentre sussistono nelle (nuove) disposizioni sui minorenni sotto tutela (art. 327a segg. CC).

cia, nel caso in cui i testi giuridici della Confederazione di particolare importanza non sono tradotti e pubblicati in romancio, può salvaguardare i propri diritti in modo effettivo solo con difficoltà. Infatti nella maggior parte degli ambiti giuridici devono essere osservati, oltre ai testi legislativi cantonali in romancio, anche il diritto federale, e non da ultimo il diritto procedurale e processuale.

- La situazione in merito alla traduzione di testi legislativi centrali in romancio è leggermente migliorata solo dal 2009. Ora sono disponibili in romancio il CC e il CO come anche la LFPr e la OFPr (anche nell'auspicata versione elettronica nel sito dedicato alla legislazione federale <http://www.admin.ch/ch/r/rs/rs.html>). Sono in fase di preparazione altre traduzioni (CP, DPMin). Versioni in romancio di altri testi legislativi centrali, che sono di grande importanza per la vita delle persone (p. es. del diritto della circolazione stradale, del diritto fiscale e del diritto militare), mancano ancora.
- **Raccomandazione ④:** *entrambe le lingue minoritarie italiano e romancio devono essere rafforzate durevolmente* in tutto il processo legislativo a livello federale. *Nella prassi la parità formale e procedurale dell'italiano* deve quindi essere maggiormente presa in considerazione. *La traduzione dei testi di legge importanti in romancio* (ultimamente rafforzata, ma ancora insufficiente) deve essere sistematizzata e ampliata. Naturalmente è necessaria anche una regolare attualizzazione delle versioni romance nel caso di modifiche alle leggi. Per questo le *traduzioni in romancio delle leggi* dovrebbero essere promulgate *come versioni ufficiali*. Sarebbe perciò necessaria, prima della pubblicazione, almeno una relativa decisione del Consiglio federale.
- **Raccomandazione ⑤:** in occasioni di grandi riforme, quando il legislatore intende marcare il cambiamento anche modificando i più importanti termini che qualificano la legge (es.: soppressione del termine «tutela» o «tutelato») sarebbe fortemente auspicabile che un intervento di tale portata sia effettuato solo dopo una valutazione accurata eseguita con la mediazione e l'ausilio di un gremio interdisciplinare di esperti appartenenti alle quattro comunità linguistiche.

## V. Qualità della traduzione

- Le analisi della LFPr e della LFPFC e dei loro rispettivi processi di formazione hanno messo in evidenza il prezioso e professionale lavoro svolto dalle traduttrici e dai traduttori. Essi hanno spesso dovuto svolgere in un tempo fortemente limitato un lavoro ampio, contribuendo in modo decisivo alla complessiva buona qualità delle versioni linguistiche di queste leggi.

- Il positivo giudizio globale è tuttavia offuscato dal fatto che le indicazioni e i riscontri da parte delle traduttrici e dei traduttori nella procedura legislativa sono stati *purtroppo presi in considerazione in modo insufficiente e poco sistematico*. In complesso le diverse versioni linguistiche delle leggi mostrano un numero notevole di *divergenze giuridicamente rilevanti*, che non possono essere tollerate. Le cause di quanto esposto sono da ricercare soprattutto nelle citate lacune organizzative del processo legislativo plurilingue nell'amministrazione e nel Parlamento, così come nell'autonomia del legislativo, che non è legato alle proposte del Governo, ma può legiferare in base a interessi e necessità mutevoli. Non di rado esso non si attiene alle norme qualitative di redazione, in parte per mancanza di esperienza, in parte per motivi politici soprattutto o a causa di limiti temporali durante le deliberazioni parlamentari.

## VI. Legislazione plurilingue nel Canton Grigioni

### 1. Rumantsch Grischun come lingua giuridica in statu nascendi

- La traduzione in romancio si differenzia dalle attività nelle altre lingue soprattutto per il fatto che *non esiste ancora un linguaggio giuridico romancio consolidato*. Questo dipende principalmente dall'introduzione e dall'utilizzo del *Rumantsch Grischun* a partire dalla fine degli anni '80. I testi in romancio sia per il Canton Grigioni che per la Confederazione sono redatti a Coira nella Cancelleria di Stato dei Grigioni. Le traduttrici e i traduttori romanci hanno quindi una libertà d'azione relativamente ampia e nella scelta delle soluzioni traduttive hanno molto meno vincoli rispetto ai colleghi delle altre lingue. Allo stesso tempo devono prendere molte nuove decisioni a livello lessicale. Ciò non è certo privo di problemi, soprattutto se si pensa che nel Servizio cantonale di traduzione di Coira non è attivo alcun giurista e che i testi tradotti non sono più sottoposti di regola a un controllo nei dipartimenti e negli uffici grigionesi.
- **Raccomandazione 6**: i principi riguardanti l'uso e lo sviluppo del nuovo linguaggio giuridico romancio devono essere *consolidati*. Per questo occorre procedere a una vasta elaborazione seguendo delle linee direttive adeguate. Non è accettabile che un servizio di traduzione cantonale decida da solo come deve essere il linguaggio giuridico romancio. I principi devono essere discussi e definiti a livello interdisciplinare, possibilmente con il coinvolgimento di giuriste e di giuristi del settore giudiziario e dei dipartimenti importanti. Queste modalità non assicurerebbero solo la costanza della traduzione, ma renderebbero trasparenti verso l'esterno i principi e le riflessioni adottati.

## 2. Caratteristiche della versione romancia della legge sulla formazione professionale grigionese (LFPFC)

- La traduzione in lingua romancia denota un intento di raggiungere un'ampia congruenza contenutistica e formale con il testo originale in tedesco. La tendenza alla traduzione letterale va nella direzione giusta, in quanto permette di rimanere *fedeli al testo*. Tuttavia ciò può portare a tradurre parola per parola senza che sia chiaro lo scopo e/o il contenuto essenziale della norma. In parte alcune traduzioni del tutto insolite sono nate in questo modo.
- La traduzione romancia è visibilmente più lunga del testo originale. Questo è dovuto in parte al fatto che si fa molto uso di forme verbalizzate, che si aggiunge sempre l'articolo e che i concetti sono esposti attraverso giri di parole. Portano inoltre a un testo così esteso anche il frequente uso di frasi relative e le ripetizioni. Per il giurista un linguaggio legale dettagliato è insolito, è invece più gradito a un lettore inesperto. Trattandosi di un linguaggio giuridico giovane, che deve ancora essere ulteriormente creato e sviluppato, *testi di questo genere, così curati e dettagliati*, sono certamente d'aiuto.
- La traduzione non solo urta contro i limiti della lingua romancia, ma deve purtroppo anche sempre confrontarsi con formulazioni prolisse e insensatezze del testo originale tedesco. Nella versione romancia i traduttori provano a colmare queste lacune. Di solito funziona; ci sono però casi in cui formulazioni inaccettabili del testo originale diventano traduzioni non appropriate nel testo romancio.
- **Raccomandazione 7**: dovrebbe essere verificato, in un dialogo tra le discipline coinvolte, se la forma del linguaggio giuridico come si presenta nella versione romancia della LFPFC è veramente auspicabile o se bisogna optare per altri sviluppi.

## 3. Uso del linguaggio giuridico romancio

- Ci sono molte difficoltà nella implementazione del nuovo linguaggio giuridico romancio. Nell'amministrazione cantonale e nella giustizia grigionese il tedesco è la lingua franca. Anche se ci sono le premesse linguistiche e giuridiche per l'uso del romancio come lingua nel campo del diritto, il suo *impiego nella pratica* di questo settore è rimasto *molto modesto*. Senza un certo utilizzo del linguaggio giuridico nella pratica esso non si può sviluppare in modo adeguato.
- **Raccomandazione 8**: il Servizio di traduzione del Canton Grigioni dovrebbe essere trasformato *in un Servizio linguistico vero e proprio*. Quest'ultimo lavorerebbe già nella fase di redazione delle leggi con

i dipartimenti e gli uffici competenti, per realizzare un testo originale possibilmente chiaro e traducibile. Nella traduzione di testi giuridici è inoltre indispensabile coinvolgere esperti in diritto. Questo può avvenire attraverso l'assunzione di questi esperti nel Servizio linguistico o facendo capo a quelli provenienti da dipartimenti o da tribunali. In linea di massima sarebbe auspicabile una *coredazione*, almeno nei casi di testi legislativi importanti e preferibilmente per tutte le tre lingue cantonali. Soprattutto nei livelli più alti della *giustizia*, così come nel segretariato e presso le giuriste e i giuristi, dovrebbero essere *rafforzate le competenze linguistiche del romancio*.

- **Raccomandazione 9**: a livello cantonale bisogna passare da un uso di facciata del linguaggio giuridico romancio a *suo impiego adeguato e pratico*. Un primo passo importante potrebbe essere la redazione dei registi delle decisioni dei Tribunali cantonali e del Governo nelle tre lingue cantonali.

#### 4. Situazione dell'italiano

- Per certi aspetti vale per la lingua italiana quanto è stato illustrato in precedenza per la lingua romancia (necessità di creazione di un servizio linguistico; maggior collaborazione interdisciplinare con la presenza di giuristi nella squadra dei traduttori; necessità di una maggiore collaborazione con i redattori, in tedesco, delle leggi, in particolare già nelle fasi iniziali di redazione, ovvero in vista della procedura di consultazione dell'avamprogetto di legge, ecc.). Le relative raccomandazioni formulate per il romancio valgono quindi *anche per l'italiano*. Per altri aspetti l'uso della lingua italiana nella legislazione grigionese solleva altre questioni rispetto al romancio (la lingua giuridica italiana ha una lunga tradizione e una terminologia più solida rispetto al romancio, in particolare nella variante del Rumantsch Grischun; il testo italiano è più conciso rispetto a quello romancio, poiché si evita, per esempio, l'uso di frasi relative, sostituite generalmente da frasi ridotte participiali).
- Per il *caso specifico della LFPFC* la nostra ricerca ha permesso di appurare che, rispetto alla precedente legge cantonale di applicazione dei Grigioni (LFPPr/GR 1982), l'attuale legge cantonale di applicazione della LFPPr 2002 (ovvero la LFPFC) fa uso generalmente di una terminologia più moderna (per esempio «scuola dell'obbligo», invece di «scuola popolare»), che fa capo principalmente al testo italiano della LFPPr 2002. Per la terminologia che non trova riscontro nella legge federale, la LFPFC fa uso però talvolta di termini assenti nell'italiano standard (come l'aggettivo «decentrale», che è una creazione interna all'amministrazione cantonale e al Servizio traduzioni dei Grigioni) o di espressioni del tutto infelici

(come «dal punto di vista del diritto a contributi»). Questi usi impropri potrebbero essere evitati, sia tramite una più attenta valutazione della terminologia, sia facendo capo alla consulenza di giuristi (per tradurre termini o espressioni giuridiche del testo tedesco). In generale la traduzione italiana della LFPC è *accurata e corretta*, ma essa soffre di *alcuni difetti* presenti in tutte le traduzioni italiane delle leggi cantonali grigionesi, difetti legati in gran parte al sistema di organizzazione del Servizio traduzioni del Cantone dei Grigioni (presenza di soli traduttori e linguisti e assenza dei giuristi; Servizio traduzioni sottodotato in personale; uso di una terminologia interna all'amministrazione cantonale poco legata alla realtà sociale e istituzionale del Grigioni italiano e della Svizzera italiana e spesso elaborata a partire dalla terminologia tedesca).

- Anche se la procedura legislativa (parzialmente) trilingue dei Grigioni ha beneficiato di alcuni miglioramenti in questi ultimi anni (procedura di consultazione con il rapporto esplicativo e l'avamprogetto di legge nelle tre lingue ufficiali cantonali, e quindi anche in italiano; messaggio del Governo al Gran Consiglio solo in tedesco, ma perlomeno con allegati i testi del progetto di legge in italiano e romancio), dovuti in parte all'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della nuova legge cantonale sulle lingue (LCLing), altri aspetti importanti che dovrebbero garantire una procedura totalmente trilingue sono tuttora ignorati. Una lacuna essenziale della procedura legislativa grigionese è *l'assenza di una vera e propria procedura parlamentare di approvazione (paritaria) delle tre versioni linguistiche delle leggi*. A differenza che a livello federale, non esiste nei Grigioni una sottocommissione di redazione per ogni lingua cantonale, che fissi il testo definitivo della legge prima della votazione finale in Gran Consiglio. Se il testo del progetto di legge subisce una modifica in Gran Consiglio, il testo italiano e quello romancio sono tradotti dal Servizio traduzioni cantonale solo dopo l'approvazione definitiva della legge in Parlamento. La Commissione di redazione, che dovrebbe esaminare e fissare il testo definitivo in romancio e in italiano, attualmente non comprende alcun membro di lingua madre italiana (talvolta ciò è il caso anche per le Commissioni che esaminano preliminarmente un testo di legge, come è stato il caso per l'esame del progetto di LFPC).
- La nuova legge cantonale sulle lingue ha avuto finora poche conseguenze pratiche, in particolare non ha prodotto *alcun potenziamento del Servizio traduzioni* (che è composto per l'italiano da sole tre unità lavorative, con formazione linguistica o di traduzione) e alcun allargamento significativo dei testi ufficiali tradotti in italiano (i messaggi del Governo al Gran Consiglio non sono tradotti in italiano e in romancio, e lo stesso avviene per il *Landesbericht* e per altri testi importanti). La motivazione del Governo secondo cui il Servizio traduzioni riesce ad assolvere in

tempi ragionevoli il suo compito non tiene conto del fatto che una traduzione di qualità impone non solo di rispettare i tempi di consegna, ma deve anche e soprattutto offrire ai traduttori la possibilità di operare degli approfondimenti e delle collaborazioni interdisciplinari (tra linguisti, traduttori e giuristi e tra i vari servizi di traduzione cantonali e federali).

- **Raccomandazione 10:** L'italiano, quale lingua ufficiale e legislativa dei Grigioni: con valore giudico equivalente, deve essere integrato nel servizio linguistico del Cantone, di cui si auspica la creazione. Nei Grigioni la lingua italiana deve essere considerata nell'intero processo legislativo nella misura più ampia possibile, come avviene per il tedesco (soprattutto) e per il romancio.

## VII. Comprensibilità dei testi giuridici

- Il diritto svizzero, in quanto stato di diritto radicato nella democrazia diretta, che si concretizza nelle quattro lingue nazionali, le quali devono essere in grado di comunicare tra di loro, deve essere comprensibile. Questo postulato sulla comprensibilità è da ricondurre a diversi principi fondamentali legati allo stato di diritto e alla democrazia. È tuttavia interessante notare che, come lo dimostrano le nostre interviste, molte persone attive a livello federale sono convinte che i testi di legge siano letti solamente da giuriste e da giuristi. L'esigenza di proporre *un diritto comprensibile a tutti* passa quindi purtroppo in secondo piano. Il principio della comprensibilità per tutti viene perlomeno seguito dal Servizio linguistico centrale della Cancelleria federale e viene adottato nelle formulazioni.
- Ogni area linguistica giuridica possiede i *propri specifici concetti di comprensibilità*. Il francese si differenzia dalle altre lingue per la sua variabilità stilistica, anche se nel linguaggio giuridico francese vale comunque la regola secondo cui «ce qui est équivalent doit le rester, ce qui est différent doit le rester». Per il romancio è stato scelto un ductus dettagliato, descrittivo, che – non da ultimo per il fatto che il Rumantsch Grischun giuridico si trova ancora in uno statu nascendi – si allontana talvolta dalla tipica concisione del linguaggio giuridico. I testi italiani ricercano la chiarezza attraverso una scelta lessicale curata e differenziata e la precisione dei contenuti normativi, seguendo la tradizione del diritto romano. D'altra parte il testo tedesco utilizza spesso concetti elaborati non comuni, sostantivazioni complesse, parole composte e periodi che spesso si distanziano dalla lingua parlata e rispecchiano piuttosto un linguaggio burocratico.

- Il processo comunicativo che si instaura nella procedura legislativa a livello di amministrazione porta a delineare in modo preciso i concetti di base: la genesi dei testi plurilingue diventa perciò un filtro a favore di una maggiore comprensibilità. Questo provvedimento, che funziona bene prima e dopo la fase di consultazione, viene però relativizzato attraverso l'autonomia istituzionale di ogni lingua ufficiale e, soprattutto, attraverso il libero esame parlamentare.
- **Raccomandazione 11**: non è semplice formulare postulati concreti sulla comprensibilità, perché ogni testo legislativo è caratterizzato da una diversa funzione e situazione. Inoltre la comprensibilità contiene sempre una parte restante in cui vi sono componenti intuitive difficilmente oggettivabili. Tuttavia possono essere citate alcune *linee direttive*. L'approccio di EUGEN HUBER, il padre del Codice civile svizzero, è sempre attuale. La regola «Un articolo – tre capoversi; un capoverso – tre frasi; una frase – un pensiero e non più di dieci parole» appare, in un mondo sempre più complesso, non come un rigido concetto per l'attività normativa, ma come un costante invito a una *struttura semplice*. Anche le leggi dovrebbero *essere il più precise e chiare possibile*. Per questo bisogna riflettere sul fatto che la terminologia utilizzata nel linguaggio giuridico non deve essere in contrasto con quella in uso nel linguaggio comune circa la sua chiarezza. Per rendere un testo legislativo comprensibile in modo adeguato, bisogna prima di tutto individuare, già nella sua fase di elaborazione, a chi è diretto – quali persone e quale gruppo sociale devono poterlo capire – e quale funzione deve svolgere (*orientamento verso i destinatari e la funzione*).
- **Raccomandazione 12**: la discussione sulla comprensibilità non deve essere circoscritta alla situazione che si presenta durante le decisioni giudiziarie, come accade spesso oggigiorno. È ancora più determinante anche *la fase della redazione legislativa*, nella quale deve essere preparato il terreno per ottenere una maggiore comprensibilità. In questo contesto devono essere osservati maggiormente due aspetti: da un lato bisogna, almeno nel caso di leggi come la LFPr che si rivolgono a una lista di destinatari molto ampia, adottare un maggiore orientamento verso il concetto di *comprensibilità generale*; dall'altro il modello della comprensibilità deve essere contemplato nel procedimento legislativo in modo molto più radicale. Si potrebbe pensare, a questo proposito, a controlli prefissati sulla chiarezza previsti a tutti i livelli del processo e quindi attraverso i servizi coinvolti nella redazione (CIR, l'ufficio competente, CdR ecc.), possibilmente con la collaborazione di persone idonee che ne testino la comprensibilità. Queste ultime potrebbero essere, secondo la necessità, sia specialisti che non hanno una relazione diretta con il procedimento legislativo in questione, sia persone senza una formazione giuridica.

## VIII. Desiderata in merito a un continuo scambio pratico e scientifico

- In questo contesto i punti in comune tra la legislazione pluringue in Svizzera e l'elaborazione di trattati internazionali<sup>3</sup> plurilingue possono servire da esempio e da impulso. Nozioni provenienti da questo settore potrebbero e dovrebbero, fin tanto sono adeguate, essere utili per la teoria e la pratica dell'attività normativa multilingue in Svizzera. Viceversa la Svizzera potrebbe mettere a disposizione in misura maggiore le sue esperienze nel contesto internazionale.
  - *Coscienza dei vantaggi del plurilinguismo*: è interessante, per esempio, una discussione più approfondita sul rapporto esistente tra l'importanza del plurilinguismo nel diritto nazionale e nel diritto contrattuale internazionale: nel diritto contrattuale internazionale si nota una crescente tendenza a concludere dei trattati bilaterali in una terza lingua di contrattazione, soprattutto in inglese. Se però in una nazione il plurilinguismo assume un ruolo importante, si farà in modo che esso venga rispecchiato anche nel diritto contrattuale. In questo senso il Canada ha sancito che i trattati bilaterali devono essere redatti e autenticati nelle sue due lingue nazionali. La Svizzera invece accetta sempre di più trattati bilaterali scritti solo in inglese.
  - *Il plurilinguismo nazionale come esempio da seguire*: un processo di elaborazione esemplare dell'attività normativa nazionale plurilingue potrebbe servire da modello a livello internazionale. Finora il Canada è lo stato che viene sempre citato come modello. Qui si potrebbe posizionare anche la Svizzera, la quale potrebbe presentare a livello internazionale le sue tecniche e contribuire così a un miglioramento della pratica contrattualistica internazionale plurilingue. La Svizzera potrebbe mettersi a disposizione quale ente promotore e luogo di scambio per l'elaborazione di trattati internazionali, che vengono redatti al di fuori di organizzazioni internazionali.
  - *Integrazione di studi terminologici nazionali nelle cooperazioni internazionali*: purtroppo a livello di diritto internazionale (diversamente dalla UE) esistono unicamente accenni a studi estesi sulla terminologia. Nella maggior parte dei casi questi lavori sono elaborati in modo

<sup>3</sup> Questo aspetto è il tema principale di un'interessantissima tesi di dottorato, recentemente presentata all'Università di San Gallo: GÄCHTER-ALGE MARIE-LOUISE, *Mehrsprachigkeit im Völkerrecht – von der Ausarbeitung zur Auslegung*, Diss., St. Gallen/Bamberg 2010. Le autrici e gli autori ringraziano di cuore la signora DR. GÄCHTER-ALGE per le sue preziose indicazioni in merito ai punti di incontro della legislazione plurilingue in Svizzera e la procedura dei trattati internazionali multilingue.

autonomo dalle singole organizzazioni internazionali. La Svizzera potrebbe collaborare al rafforzamento della cooperazione internazionale sulle questioni di terminologia mettendo a disposizione le proprie conoscenze e le proprie tecniche.

- Inoltre anche altri ambiti dell'analisi scientifica e dell'ottimizzazione pratica del processo legislativo plurilingue in Svizzera necessitano sempre maggiormente di *ricerche improntate verso l'interdisciplinarietà*. Le parole-chiave sono:
  - perfezionamento degli strumenti di analisi per lo studio di un diritto plurilingue e sviluppo della relativa metodica interdisciplinare;
  - allargamento delle basi empiriche attraverso l'analisi dei dettagli di altre legislazioni plurilingue in un'ottica giuridica e linguistica;
  - allargamento delle basi empiriche attraverso uno studio sistematico e comparativo della pratica plurilingue in tutti i cantoni poliglotti (anche nel senso di studi di «Best Practice»);
  - ampliamento dell'orizzonte attraverso una comparazione (giuridica e) sistematica con il diritto plurilingue in altri ordinamenti giuridici. Ciò concerne anche altri paesi multilingue (per esempio il Canada e il Belgio), ma pure l'Unione Europea in quanto unione soprannazionale con le sue attuali 23 lingue ufficiali.
- Complessivamente la ricerca scientifica e lo scambio pratico di esperienze in merito alla legislazione plurilingue devono assolutamente continuare.